

valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari (cfr. Cassazione sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754 e già Cassazione Sez, III, 21 settembre 2017, n. 21939).

55. Inoltre gli elementi e le circostanze di fatto che possono essere utilizzati per una eventuale personalizzazione in caso di risarcimento del danno alla persona, integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegati in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cassazione sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471).

L'invalidità temporanea

56. Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 110,60 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2019, e in euro 55,30 quello della temporanea relativa al 50%.

57. Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 9 gennaio 2019 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale e dall'esercizio di attività venatorie.

Danno da perdita del rapporto parentale

58. Le tabelle del Tribunale di Roma (ormai dal 2007 e con alcuni correttivi apportati nel 2009) prevedono per tale tipo di danno non patrimoniale - dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, pregiudizio che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cassazione sez. III, 17 dicembre 2015, n. 25351) - nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Tale sistema muove dalla enucleazione - pur consapevole della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte - di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi.

59. Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento - una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva -, vale a dire:

- a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
- b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
- c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
- d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
- e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi; (fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.

60. Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si è, dunque, ritenuto opportuno adottare un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei

criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisca il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.

61. Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

62. Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Si è infatti previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto

Valore punto per il 2019 € 9.806,70

Relazione di parentela con il de cuius (*)	punti
genitore	20
figlio	18
avo	6
fratello	7
nipote	6
zio	6
cugino	2
coniuge	20
convivente	20
parte dell'unione civile	20

(*) Il punteggio può essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo

età della vittima	punti
0-20	5
21-40	4
41-60	3
61-80	2
oltre 80	1

età del congiunto	punti
0-20	5
21-40	4
41-60	3
61-80	2
oltre 80	1

convivenza e composizione del nucleo familiare	punti
convivenza con la vittima	4
assenza di altri familiari conviventi	3
assenza di altri familiari entro il secondo grado	aumento da 1/3 a 1/2

Danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni

63. Il Tribunale di Roma, nel 2019, ha deciso di adottare una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. La tabella sarà destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr Cassazione Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788).

64. La tabella in base alla quale si determina il valore del risarcimento è la seguente:

Tabella liquidazione del danno non patrimoniale riflesso Valore punto per il 2019 € 6.000 (max)

65. Il punto comprende le due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto, situazione che ha di recente ricevuto un esplicito riconoscimento normativo nella legislazione approvata per il cd “dopo di noi” contenuta nella legge 22 giugno 2016, n. 112), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.

66. Si è ritenuto di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame, importo quantificato in euro 3.000 per il danno relativo all'aspetto interiore ed in un importo compreso tra i 2.000 ed i 3.000 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.

67. È, infatti, evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte.

68. Il range previsto per la individuazione del valore del punto è diretto, quindi, a consentire di tenere conto della situazione concreta verificatasi anche sulla base del risarcimento riconosciuto.

69. È da aggiungere che il diritto alla seconda componente del punto, vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con la assistenza può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato.

70. Di conseguenza in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi.

I parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono rappresentati

A) dalla relazione di parentela con il danneggiato

RELAZIONE PARENTALE	PUNTI
Genitore	20
Coniuge	20
convivente*	20
parte unione civile**	20